



Prof. Avv. Renato Rolli & Avv. Dario Sammarro

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Via Casperia 44- Roma 00100

Email: studiorenatorolli@gmail.com

Pec: renatorolli@pec.giuffre.it

pec: dariosammarro@pec.it

tel. e fax, 094/452427 - Cell: 3425225333

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO ORDINARIO PER ANNULLAMENTO

Nell'interesse di: **Elisabetta Greto** (c.f. **GRTLBT87L67I874Q**) nata il 27.07.1987 a Soveria Mannelli (CZ) e residente a San Pietro Apostolo (CZ) alla C/da Pasqualazzo 62 rappresentata e difesa- unitamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti **Dario Sammarro** (SMMDRA92A19D086W) e **Renato Rolli** (RLLRNT75D23D086O) del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio presso il di loro studio sito in Cosenza, al Viale Trieste 38, ed elezione di domicilio digitale presso le seguenti pec: renatorolli@pec.giuffre.it e dariosammarro@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427 *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministro della Giustizia**, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

nonché nei confronti di confronti: del Dott. LORENZO MANNA¹ (c.f. MNNLNZ91R21D086K) residente in Cosenza (CS) cap. 87100 alla via Pasquale Galluppi n. 23 *controinteressato*.

Per l'annullamento,

***previa sospensione degli effetti e di adozione di misura cautelare collegiale:
nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:***

- 1) Della **graduatoria di merito, pubblicata sul sito formez pa in data 14.01.2022**, recante “vincitori ed idonei”- Distretto Corte di Appello di Catanzaro- del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio del Processo nella parte Quivi di interesse ;
- 2) Della **graduatoria dei vincitori** pubblicata sul sito formez in data 14.01.2022 nella parte in cui non compare la ricorrente;
- 3) Dell’**Esito della prova scritta digitale dei ricorrenti** pubblicato sull’area personale del portale Formez.concorsismart in data 3 dicembre 2021 nella parte Quivi di interesse ed esclusivamente in merito al quesito numero 6 per come corretto dalla Resistente;
- 4) Della comunicazione relativa alla verifica dei titoli pubblicata sul sito formez pa in data 03.12.2021 per quanto Quivi di interesse;
- 5) Dei verbali di correzione delle prove per quanto Quivi di interesse;
- 6) Della Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso;
- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
- 8) di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto

Per l'accertamento

¹ Vincitore per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, ove la ricorrente ha fatto domanda.

- del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75), previa eliminazione di eventuale penalità per la prova scritta;
- dell'attribuzione dei 2 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza

e per l'effetto per il riconoscimento

- dello *status* di vincitrice della ricorrente nella graduatoria decentrata

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso, e della palesemente illegittima omissione dell'attribuzione dei 2 punti per il titolo di studio della Laurea in Giurisprudenza.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio richiesto poiché legittimo; inserire la ricorrente nella graduatoria col punteggio spettante e tra i vincitori, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia di cui:*

Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona - centoquaranta unita' (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari - trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna - quattrocentoventidue unita' (di cui diciassette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia - duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari - duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - centosei unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso - cinquantuno unita' (di cui tre riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania - trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro - trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze - quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova - duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell'Aquila - centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce - trecentotré unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina - centoquarantotto unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano - seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli - novecentocinquantasei unita' (di cui trentatré riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo - quattrocentodieci unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia - centosette unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza - centoventicinque unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria - duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma - ottocentoquarantatré unita' (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno - duecentodiciotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino - quattrocentouno unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste - centoquarantuno unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia - trecentottantotto unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).”.

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di **40** quesiti.

La graduatoria sarebbe stata formata dal punteggio dello scritto + la valutazione titoli. Quanto alla prova scritta decentrata, unica per tutti i codici di concorso, oltre all'accertamento della conoscenza dell'inglese, l'art. 7 del bando prevedeva che i questionari avrebbero dovuto presentare domande relative a: *diritto pubblico e ordinamento giudiziario*. La prova si sarebbe intesa superata con il conseguimento di almeno 21 punti.

Per la valutazione delle prove sarebbero stati attribuiti al massimo trenta (30) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Il 12 novembre 2021 veniva reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta che si sarebbero svolte “*in due sessioni, con convocazione dei candidati alle ore 8.30 e alle ore 14.30 nei giorni 24-25 e 26 novembre 2021 presso le seguenti sedi: • CALABRIA - PARCO ACQUATICO SANTA CHIARA, VIA SANTA CHIARA SNC, 87036 RENDE (CS) - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Catanzaro e Reggio Calabria - • CAMPANIA - MOSTRA D'OLTREMARE - VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY N.54, 80125 NAPOLI: candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Napoli e Salerno - • EMILIA ROMAGNA: FIERA DI RIMINI – Via Emilia 155, 47921 RIMINI - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Ancona, Bologna, Firenze, Venezia - • LAZIO: NUOVA FIERA DI ROMA - VIA EIFFEL INGRESSO EST, 00148 ROMA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Aquila, Roma Cass., Campobasso,*

Perugia, Roma Corte d'Appello – • PIEMONTE: LINGOTTO FIERE – VIA NIZZA N.294, 10126 TORINO – candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste - • PUGLIA: FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N.1, 71122 FOGGIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Bari, Lecce e Potenza - • SARDEGNA: FIERA DI CAGLIARI – VIA ARMANDO DIAZ N.221, 09126 CAGLIARI: candidati che hanno presentato domanda nel seguente distretto: Cagliari - 2 • SICILIA: PALAGHIACCIO CATANIA – VIALE KENNEDY 8/A, 95047 CATANIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato - • SICILIA: CENTRO FIERA DEL SUD – VIALE EPIPOLI N.250, 96100 SIRACUSA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato“.

In data 25.11.2021, alle ore 8:30 a.m., per il distretto della Corte di Appello di Catanzaro al quale presentava domanda la ricorrente, l'odierna ricorrente sosteneva, presso la sede sita in Rende, 87036 (CS) - Parco Acquatico Santa Chiara, la prova scritta mediante utilizzo di un tablet sincronizzato con i codici identificativi di ciascuno di essi. Epperò la prova si è caratterizzata per non poche irregolarità, tra cui la somministrazione di almeno un quesito ambiguo e/o erroneo (*per come già acclarato più volte da Codesto Ecc.mo Tribunale e per come meglio si dirà*). Non solo: **per rispondere al quesito di riserva sono stati concessi ai candidati soltanto 90 secondi!**

In data 3 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l'esito della prova e l'odierna ricorrente riportava un punteggio **pari a 21**, superando la prova e potendo così essere ammessa alla successiva valutazione dei titoli.

In data 14.01.2022 veniva pubblicata la graduatoria finale comprensiva di idonei e vincitori- oggi impugnata in via principale- ove la ricorrente si collocava, in seguito alla valutazione totale del punteggio (prova + titoli) alla posizione n. 390 con punteggio di 25, 85 tra gli idonei e non vincitori. Difatti, essendo la soglia di sbarramento per diventare vincitori e fissata al punteggio 27,85 (punteggio complessivo del titolo di preferenza concesso per il **piccolissimo figlio di mesi 21 della neomamma ricorrente**) la ricorrente non conseguiva, in concreto, l' utilitas principale della procedura ossia la vittoria del concorso.

Tuttavia, tale punteggio attribuito alla ricorrente è frutto di un operato illegittimo della P.A. Resistente. Operato illegittimo intervenuto tanto nella correzione delle prove scritte, quanto nell'attribuzione del punteggio connesso alla valutazione dei titoli e, a tal proposito, in spregio e/ o falsa applicazione del l'art. 6 c. 2 lett. b) i, il quale prevedeva l'attribuzione "sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo", di cui punti 2,00 per "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso".

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa, ai ricorrenti non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della parcondicio concorsorum.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**
- 14. Violazione e/ o falsa applicazione dell' art. 6 comma 2 lett. b) i del Bando di concorso.**
- 15. Travisamento dei fatti.**
- 16. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 17. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

➤ **Sul quesito contestato e sullo scorretto punteggio attribuito alla domanda numero 6 della prova della ricorrente. Sulla posizione del Tar adito.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi. Il quesito odiernamente contestato è il seguente: esso era così formulato “***Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***”, con possibilità di flaggare una tra le seguenti risposte: ***con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;***
con decreto del Presidente della Repubblica;
secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”.

La domanda è palesemente ambigua e induce chi legge in errore, atteso che ai sensi dell'art. 6 comma 4: *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*”.

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla

disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad “**altre amministrazioni pubbliche statali**”, posto che le amministrazioni sono statali ovvero periferiche. *Tertium non datur!*

La risposta al quesito – correttamente formulato – sarebbe stata una soltanto: “**Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti**”. Ed invero, risposta che ha dato correttamente l'odierna ricorrente! In concreto accade che la ricorrente ha flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, incorrendo nella penalità (- 0,375) perdendo, anche, la possibilità di guadagnare + 0,75 punti. Palese violazione della *par condicio concorsorum* si rinviene, poi, nel fatto che i – più fortunati – candidati della sessione del 24 novembre hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con la medesima domanda ma ben formulata: “***Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***”. L'aver sottoposto ai candidati del 24 novembre un quesito corretto, rende ancora più evidente l'erroneità dell'agire della pubblica amministrazione. E' allora utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così **T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652**). Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio. E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo, non consente di individuare con certezza la risposta. Del resto, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (**T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591**). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai

candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (**cf. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643**). Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato non prevede affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (**cf. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035**). Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta. Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (**cf. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862**). Deve dunque farsi

applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. **Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015**), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. **T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035**). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. **Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673**). In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, **T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**). E, dunque, se in un quiz di 40 quesiti da risolvere in 60 minuti, 2 domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato tra i 7 e i 12 minuti, o anche più, per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 15 ed il 20% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno un'incidenza più che negativa sull'esito finale della prova. A ciò si aggiunga – ovviamente – l'ansia e lo stress che un concorso pubblico, rilevante opportunità di crescita professionale ed economica,

comporta. Non curante di questa circostanza, l'amministrazione al termine della prova annulla un quesito (tra i due ambigui, l'unico annullato) e sottopone ai candidati un quesito di riserva, concedendo loro soltanto 90 secondi per l'individuazione della risposta. All'esiguo lasso di tempo a disposizione, si è aggiunta la stanchezza che inevitabilmente ogni candidato avverte all'esito di una prova durata 60 minuti, nonché il chiasso generato dall'inaspettata sostituzione. Sebbene sia regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/01/2021, n.901**), nel caso che Qui ci occupa non è stata riconosciuta agli odierni ricorrenti la possibilità di "ritornare" sul quesito di riserva, costringendo loro a fornire una risposta impulsiva o a lasciare in bianco. Conseguenza è stata l'attribuzione di penalità. Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito in esame nell'impugnativa in esame presenti i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (**cf. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020**). Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati ricorrenti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe "neutralizzare" la penalità relativa al quesito contestato e, dunque:

- Assegnare 1,125 punti (0,375+0,75) alla ricorrente che ha risposto correttamente individuando quale risposta "Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti".

Il ricorrente, in altri termini, ha subito ingiustamente le ritorsioni negative di un errato *modus operandi* amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano "pagare" le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli. Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora

ritenuta occorrente. Va da sé che il *modus operandi* della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Il quesito mal formulato di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115)**. Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU). Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità in relazione al quesito mal posto. L'assegnazione del punteggio positivo sarebbe stato quanto di più aderente alle logiche meritocratiche, atteso che il ricorrente in sede d'esame è stato già pregiudicato dal fatto di ritrovarsi di fronte ad una domanda mal posta.

➤ **Sia consentito il richiamo alle granitiche posizioni facorevoli ed attuali del TAR Lazio-Roma.**

Con riferimento ad identiche posizioni a quella della ricorrente e, dunque, sulla “demolizione” e ricalcolo del punteggio sul quesito oggi (ri)contestato sul piano triennale del fabbisogno, Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo si è già espresso positivamente, accogliendo le richieste di cui ricorso n. 13009 2021-patrocinato dai sottoscritti Difensori Avv.ti Rolli e Sammarro- **con Ordinanza Collegiale Cautelare numero 233/2022 Sezione Prima Bis .** Ed, ancora, la stesse doglianze sul quesito sono state tra l' altro accolte **con Ordinanza numero 1173/2022- Tar Lazio Roma – Sezione Quarta- su ricorso 609/2022.**

- **Sulla omessa attribuzione dei 2 punti alla Laurea Magistrale LMG/01 conseguita dalla ricorrente e correttamente indicata nella domanda di concorso quale Laurea magistrale o Laura specialistica che sia il proseguimento della laurea triennale. Sulla posizione del Tar adito.**

L'Amministrazione, nel caso che ci occupa, ha omesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b i del bando. L'art. 6 c. 2 lett. b) del bando di concorso preveder l'attribuzione "sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo", di cui punti 2,00 per "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso". A sostenere l'erroneità dell'operato della Resistente, è dirimente richiamare, sin da subito, le seguenti posizioni del Giudice Adito: *"Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate."* (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). Tale orientamento, peraltro, è quello richiamato a sostegno degli accoglimenti del TAR in ordine alla richiesta di attribuzione dei due punti del concorso di specie, qui richiamato a sostegno della pretesa odierna: **si v. Ordinanza n. 1173/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Ordinanza collegiale n. 1739/2022 di codesto Tribunale – Sezione Quarta; Sentenza n. 2520/2022 Tar Lazio Roma Sezionq Quarta.** In subordine, e ponendo in essere ulteriori considerazioni, si segnala l'esistenza del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 del MIUR (si v. tabella ad esso connessa ed in atti) – volto a specificare le corrispondenze ed i valori dei titolo di studio tra i vari ordinamenti - che specifica

come la laurea magistrale in Giurisprudenza si pone, altresì, quale naturale proseguimento (specializzazione) della laurea triennale in L-14 Scienze dei servizi giuridici (indicata nel caso di specie all'art. 2 del bando di concorso, come titolo di accesso alla procedura). Una visione antitetica a quelle sostenute odiernamente, in sostanza, andrebbe a sostenere, senza elementi validi, una superiorità del titolo di Laurea Magistrale biennale rispetto al titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Altra importantissima circostanza da mettere in risalto all'Organo Giudicante è la **sussistenza della corretta compilazione della domanda di partecipazione al concorso da parte della ricorrente** (si v. documentazione in atti): la ricorrente, infatti, indica il possesso della Laurea Magistrale nella sezione della domanda riservata ad “eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto del processo- diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale quale titolo di studio richiesto alla partecipazione del concorso.” Tale evenienza dissipa tutti i dubbi sul maldestro operato della Resistente.

➤ **Sulla richiesta risarcitoria (anche da meglio giustificare in corso di causa.)**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse il punteggio maggiore alla ricorrente nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subiti (la mancata copertura di un posto di lavoro) sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura de qua, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che i ricorrenti avrebbero ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. sia il danno emergente patito e comunque la perdita di chance. Il nesso di causalità è evidente: il modus operandi della Pa ha impedito alla ricorrente di essere inclusa nella graduatoria di merito quale vincitrice, impedendo loro di prestare servizio, benché ne avesse pieno diritto per come meglio esplicitato nel ricorso.

Sull'istanza cautelare

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare considerato che seguiranno a breve gli scorrimenti di graduatoria- date anche le rinunce intervenute- con eusarimento defintivo delle sedi a disposizione , trattandosi di concorso cd. *fast track*. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito ed in via di consolidamento a discapito della ricorrente che si vedrebbe definitivamente impedita alla scelta della sede e, comunque, scavalcata illegittimamente dalla mole di altri concorsisti che la precedono in vista degli scorrimenti che di qui a poco interverranno. Una scelta di segno opposto sulla richiesta di misura cautelare, poi , potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio atteso se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati – anche in vista degli scorrimenti- con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico. **A sostegno del *periculum* rileva poi la delicata posizione familiare della ricorrente, che ha un figlio piccolissimo da sostenere economicamente, di mesi 21 di età, ed il suo status di disoccupata.**

Sull' eventuale necessità della notifica per pubblici proclami

Qualora, Codesto Organo giudicante – lo ritenga opportuno - si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle PA resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, considerato che i provvedimenti impugnati non recano il dato attinente la residenza degli stessi.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute, anche mediante sentenza in forma semplificata.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice

- 1) se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza

della prova scritta digitale del ricorrente, con particolare riferimento al Quesito “*Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”,

- 2) se ritenuto opportuno e se quanto esplicitato in ricorso non fosse sufficiente, disporre una consulenza tecnica per constatare l’erroneità della domanda segnalata in ricorso come errate e/o ambigue;
- 3) se ritenuto opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami con funzione integrativa del contraddittorio;

In via cautelare: disporre anche con riserva la rettifica del punteggio assegnato all’odierno ricorrente;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l’effetto attribuire alla ricorrente, sul punteggio attuale di 25,85 punti:

+ 1,125 (0,75+ 0,375) punti ai ricorrenti che hanno individuato la risposta corretta;

+ 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

E, dunque, consentire alla ricorrente il conseguimento del punteggio di **28.975 utile al collocamento nella graduatoria tra i vincitori di concorso.**

Con richiesta espressa a Cosdesto Ecc.mo TAR di **ordinare** alle Resistenti di collocare la ricorrente nella graduatoria finale con il predetto punteggio e consentirle di stipulare immediatamente il contratto e selezionare la sede.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore anticipatario.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 10.03.2022

Avv. Dario SAMMARRO

Firmato
digitalmente da
**DARIO
SAMMARRO**

CN = DARIO
SAMMARRO
C = IT

Avv. Renato ROLLI